

DOCUMENTO DI INCONTRO TECNICO OPERATIVO PROMOSSO TRA SOCIETA' – ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE SANITARIE NAZIONALI E COLLEGI PROFESSIONALI PER L'ACQUISIZIONE DI INDICAZIONI CONDIVISE AI FINI DELL'ISTITUZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ARMONIZZAZIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE DI FORMAZIONE DEGLI ALBI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI EX ART. 15 L. N. 24 – 8.3.2017.

Roma, 12 gennaio 2018

Si sono riunite in data odierna le rappresentanze di numerose Associazioni/Società Scientifiche Medico Specialistiche, assieme al CAO, l'IPASVI, la FNCO, l'AIT e FeP ed il SISMLA, per fornire ai Collegi FNOMCeO, delegati alla stipula del protocollo Nazionale trilaterale (CSM, CNF e FNOMCeO), indicazioni tecniche per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici previsti dall'art. 15 della L. 24 dell'8.3.2017.

Discusse collegialmente le problematiche tecniche afferenti allo schema di lavoro proposto dal CSM, al fine di favorire un adeguato inquadramento tecnico dei principali punti di discussione in riferimento alle singole "tipicità" previste dalla normativa per la scelta di Periti/CTU con "speciali competenze" tecniche, si è ritenuto di dover definire le varie posizioni nei termini che seguono, ritenendo di dover segnalare preliminarmente che, qualunque sia la "tipologia dell'intervento Professionale specialistico in ambito di Responsabilità Sanitaria", la Prestazione del CTU specialista nominato dovrà necessariamente procedere in sintonia con le Linee guida ovvero le buone pratiche Clinico assistenziali ovvero con le indicazioni tecniche valutative condivise in seno alle riconosciute Società – Collegi di Appartenenza: di qui l'auspicio che nel Curriculum Formativo del CTU sia necessariamente indicata anche la eventuale Iscrizione al corrispondente Organismo Societario Scientifico (presupposto di garanzia sia per il Giudice, sia per la Parti); riconosciuto secondo quanto previsto nel DM 2/8/2017.

Specializzazioni Mediche

1 – Indicazioni per l'inquadramento delle competenze del CTU Specialista Medico Legale (specializzazione medico chirurgica prevista dalle indicazioni di cui al DM 4.2.2015)

Preso atto che l'art. 6 del "Protocollo" richiede che la "speciale competenza" non si esaurisca, di norma, nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzi nella completa conoscenza teorica e pratica della disciplina, riteniamo dover segnalare che nel curriculum formativo del CTU Medico Legale debba essere evidenziato uno specifico riferimento alla avvenuta formazione dello specialista per l'attività di "conciliazione". Ciò in relazione allo specifico intervento dello specialista medico legale, non solo per la verifica e la valutazione tecnica in contraddittorio di tutti gli elementi probatori prodotti dalle Parti, ma - soprattutto - per la successiva ed esclusiva fase tecnica di "valutazione del danno alla persona", trattandosi di presupposto fondamentale per qualsiasi ipotesi di successiva conciliazione tra le Parti.

Riteniamo, in tale ottica, di portare all'attenzione del futuro Comitato Albo la necessità di inserimento, ai fini della verifica dei requisiti del CTU specialista Medico Legale (ove non presente nello stesso Consiglio dell'Ordine di appartenenza), la figura di uno specialista in medicina legale di riconosciuta esperienza

professionale per la verifica della capacità professionale relative alla conduzione del contraddittorio tecnico, in osservanza alle regole procedurali ed alle indicazioni della "lege artis", nonché alla conoscenza di metodologia conciliativa.

Un aspetto di particolare rilevanza emerge dallo stesso comma 2 dell'art. 15 della Legge con riferimento a possibili "conflitti d'interesse": criticità che dovrà necessariamente essere affrontata congiuntamente con i delegati del CNF, anche se riteniamo che – qualunque sia l'attività svolta in sede extragiudiziaria – va necessariamente distinta quella di Consulente Medico Legale svolta in maniera "continuativa" per Istituti e/o Organismi Pubblici e/o Privati (con autonomo rapporto contrattuale), rispetto a quella di Consulente Medico Legale prestata di volta in volta per il singolo Utente "privato" (quindi nel contesto di un rapporto contrattuale diretto ed esclusivo tra specialista medico legale e periziando).

Problematiche che possono comunque trovare inquadramento (come nei casi di incompatibilità previsti per legge) con riferimento all art 6 del Protocollo , stante la discrezionalità del Giudice di usufruire di CTU / Periti anche al di fuori del solo affare alla stessa Sede Giudiziaria

Concordiamo con le indicazioni proposte nello schema di lavoro circa gli elementi identificativi nella descrizione del curriculum formativo post universitario che comunque dovrebbero prevedere sia i corsi di livello universitario, sia quelli di aggiornamento relativi al circuito ECM, sia l'attività didattica - formativa esercitata con finalità ECM, anche in sede di formazione extra universitaria (tenuto conto anche della ricorrente necessità di aggiornamento in ambito medico giuridico).

2) Indicazioni per l'inquadramento delle competenze del CTU medico Specialista per materia (specializzazione medico chirurgica prevista dalle indicazioni di cui al DM 4.2.2015).

Gli elementi di maggior interesse sono rappresentati

1 – Requisiti: Nei requisiti del CTU specialista per materia devono essere indicate le sottocategorie con l'ausilio delle società scientifiche riconosciute secondo il DM 2/8/2017.

2- Curriculum: Per i CTU specialisti in materia 'chirurgica' è necessario l'attestazione della personale casistica operatoria, quale primo operatore.

Si auspica che all'atto di conferimento dell'incarico il CTU nominato autocertifichi di aver 'Specificata e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento' come previsto dall'articolo 15 DM 2 agosto 2017.

ISTANZA CONDIVISA SISMLA-SOCIETÀ SCIENTIFICHE MEDICO CHIRURGICHE E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO ONORARI DI CTU

Osservazioni sulle attuali criticità nelle liquidazioni degli Onorari di CTU

L'evoluzione delle conoscenze scientifiche, la complessità e specializzazione degli attuali percorsi diagnostico-terapeutici e l'evoluzione interpretativa medicolegale degli elementi di "prova tecnica ai fini del riconoscimento di possibili" responsabilità sanitarie e della conseguente stima di danno alla persona, hanno condizionato – nel contesto dell'attuale Normativa – la necessità di acquisire da Parte del Giudice la collaborazione di professionisti oggettivamente idonei a garantire una oggettiva esperienza nel proprio Settore, una adeguata capacità valutativa per la specifica fattispecie di "evento avverso", una adeguata ed equilibrata capacità di conduzione del contraddittorio tecnico ed una adeguata capacità applicativa tecnica nella successiva fase di valutazione del danno alla persona: presupposto fondamentale per ogni successiva ipotesi di "conciliazione" tra le Parti

Come giustamente osservato nella stessa delibera del CSM, tale complessa attività professionale deve necessariamente trovare un'opportuna definizione liquidativa essendo ormai improponibili ed irrisori gli attuali parametri di liquidazione dei Compensi di CTU ancorati al vecchio decreto del Ministero della Giustizia risalente al maggio 2002 (unico riferimento applicabile, trattandosi di materia particolarmente complessa, come tale non definibile in nessuna altra "Voce tabellata" nella stessa Normativa)

Tenuto conto della progressiva svalutazione monetaria e degli incrementi di spesa per la conduzione dell'attività liberoprofessionale, appare improcrastinabile – ove si voglia effettivamente acquisire e garantire la disponibilità tecnica dei migliori Professionisti in ambito Sanitario per incarichi di Perito o CTU – una revisione dei parametri del citato Decreto ministeriale modificando gli Onorari previsti all'art 1 nei seguenti termini minimi

Euro 100 per la Prima Vacazione

Euro 50 per ciascuna delle vacanze successive


Ferme restando le eventuali variazioni nel conteggio delle Vacanze in relazione alle specifiche particolarità della Consulenza

Va osservato, inoltre che – essendo decaduta per legge la possibilità di richiesta di aumento del 40% che era prevista per il parere Collegiale e contestualmente preso atto che ogni Incarico prevede la doppia e distinta Nomina di Specialista per Materia e di Specialista Medicolegale, si deve ritenere che ogni Singolo CTU debba procedere all'autonoma richiesta di Onorario, che potrà anche variare a seconda della attività svolta (singolarmente o collegialmente) e della complessità dello specifico intervento tecnico

Un ultimo aspetto concerne la " tutela del lavoro svolto dal CTU " al quale - intervenendo sempre nell'interesse di entrambe le Parti -dovra' essere sempre garantita la liquidazione del proprio Onorario: In tale ottica si segnala all'attenzione del "Giudicante " la necessita' di porre sempre a carico " solidale " qualsiasi liquidazione (provvisoria o definitiva) relativa all'attivit  svolta

Coordinatore incontro tecnico SISMLA

Dott. Enrico Pedoja



Delegati SIRM

Dott. Antonio Orlacchio



CARMELO PRIVITERA
PAOLO SARTORI - SNE

Delegati AIOM

Dott. Roberto Bordonaro
(INIZIATA EDAL CONFEDRA
16.1.2018)

[Dott. Paolo Marchetti]

Delegati Soc. NCH

Dott. Angelo Lavano



Delegato AICPE

Dott. Andrea Paci



Delegato AURO

Dott. Mauro Caponera




Delegato OTODI

Dott. Andrea Miti




Delegato SIOT (Chico Trucedo)

Dott. Francesco Valez




Delegato AOGOI

Dott. Antonio Chiantara



Dott.ssa Elsa Viora



Delegato SIGO


Prof Carmine Gigli



Delegato SOI

Dott. Teresio Avitabile

[dott. Matteo Piovella]




Delegato CAO

Dott. Zovi

ALESSANDRO


Delegato SIMLA

Dott. Enrico Pedoja



Delegato IPASVI

Dott. Franco Valicella



Delegato FNCO

Dott.ssa Maria Vicario


Dott.ssa Marialisa Coluzzi




Delegati AITEFEP


Contento Carlo

Cappelli Alessandro




FEDERAZIONE NAZIONALE TECNICI RADIOLOGI

Massimiliano Paganini



Il Presente Documento è stato condiviso anche dalla Presidenza della Società Italiana di Chirurgia (Prof Paolo de Paolis)

APSILEF → obito Antonello Querzoli
ANTONELLO QUERZOLI